



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SANTORO</u>	<u>SERGIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FIorenZA</u>	<u>GIORGIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CRUCIANI</u>	<u>ANDREA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9295/2019
depositato il 26/06/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 115-2019 IMU 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 116-2019 IMU 2015
contro:
ROMA COMUNE
VIA OSTIENSE 131L 00154 ROMA

proposto dai ricorrenti:

rappresentato da:

difeso da:
BERTOLAMI SIMONE
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11 00195 ROMA RM

difeso da:
ESCALAR GABRIELE
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11 00195 ROMA RM

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 9295/2019

UDIENZA DEL

07/07/2020 ore 09:30

N°

5040/2021

PRONUNCIATA IL:

07/07/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 MAG. 2021

Il Segretario

FATTO

ricorre avverso gli avvisi di accertamento nn. 115 e 116-2019, emessi da Roma Capitale in materia di IMU per gli anni di imposta 2014 e 2015, notificati in data 18 aprile 2019 anche per l'annullamento parziale degli stessi.

Parte ricorrente evidenzia che per l'immobile sito in Roma risulta abusivamente occupato sino dal 2013 e la Società ha esperito tutti i rimedi giuridici previsti per ottenere il rilascio dell'immobile cosa che a data della imposizione non è avvenuta e quindi in mancanza di possesso effettivo dell'immobile risulta non dovuta la debenza dell'imposta. Richiama il D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23, art 8 e lo stesso regolamento di ROMA CAPITALE adottato con delibera n. 47 del 29 luglio 2014. L'imposizione risulta inoltre contraria quanto statuito dall'Art 53 della Costituzione in quanto non è manifesto di alcuna capacità contributiva e quindi non imponibile.

La parte ricorrente evidenzia che addirittura è stato istituito dalle autorità competenti, un imponente servizio d'ordine per la situazione di fatto che si era creata nell'immobile de quo.

Quindi eccipisce che l'imposta non è dovuta in quanto per l'immobile sito in non si è verificato alcun presupposto IMU. Richiama al riguardo copiosa giurisprudenza dalle Suprema Corte Cassazione Civile (ex multis n. 14420 del 15.06.2010 e n.5626 del 20.03.2015) che recitano "... siccome la ricorrente è stata privata di del possesso del proprio immobile al momento della illegittima occupazione del bene le somme versate a titolo di IMU ---- non erano dovute in quanto carente del presupposto per l'applicazione dell'imposta.....".

Le sanzioni non sono applicabili per oggettiva incertezza della applicazione della norma correlata al l'IMU

Di tale avviso è anche la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di ICI (27 aprile 1997 n, 111).

Conclude chiedendo che la On.le Commissione Tributaria adita voglia:

- In via principale annullare gli avvisi di accertamento impugnati per i motivi esposti in diritto;
- In via subordinata annullare parzialmente gli avvisi di accertamento impugnati per i motivi esposti ;
- In via ulteriormente subordinata annullare le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento impugnati;
- In via ulteriormente subordinata annullare le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento impugnati.

In ogni caso condannare Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti del difensore, delle spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio respinge le eccezioni di parte e nel caso specifico, evidenzia il presupposto dell'imposizione; richiama il dettato dell'art 1140 del c.c. e quindi il titolo giuridico dell'immobile contestato è perfettamente coerente con l'oggetto della imposizione.

Neppure può essere accolta la richiesta di abbattimento del 50% dell'imposta in quanto a seguito del proprio regolamento Comunale ciò é applicabile solo in presenza di inagibilità e inabitabilità e di fatto non utilizzabili: ciò non avviene nel caso: inoltre la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio della situazione che ne crea i presupposti della non utilizzabilità.



Non è applicabile l'annullamento delle sanzioni per oggettiva incertezza della applicazione della norma in quanto le condizioni per tale beneficio sono tassative e precise.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imposta IMU è applicabile qualora sussista il presupposto giuridico alla imposizione stessa. Tale presupposto e cioè il suo possesso, deve essere considerato oltre che in diritto anche in fatto.

Nel caso di cui si tratta il possesso del compendio sito in _____ è stato sottratto abusivamente al proprio titolare e di ciò è stata data ampia dimostrazione a questo Collegio avendo il ricorrente esperito tutti i rimedi giuridici per riottenerne la disponibilità. Pertanto la tassazione di un cespite che non è atto a produrre alcun reddito contrasta esplicitamente con i principi del dettato dalla Costituzione.

Questo Collegio fa propri, in materia, le conclusioni affermate dalla Corte Costituzionale ed i numerosi deliberati della Suprema Corte di Cassazione come invocati dalla parte resistente

Di nessun pregio appaiono le controdeduzioni dell'Ente Impositore che appaiono solo formali.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso, dichiara non tassabile ai fini IMU l'immobile sito

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che quantifica in €. 4718,00 oltre accessori di legge se dovuti.

ROMA, 7 luglio 2020

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

